

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì 02.07.2015 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

SEMITEC SRL rappresentata da Andrea Farioli e Cristina Capano
ASSISTAL: rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo Ricciardi
FIM-CISL Nazionale rappresentata da Stefano Lombardi e le rispettive strutture territoriali
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Candido Omiciuolo e le rispettive strutture territoriali
UILM-UIL Nazionale rappresentata da Guglielmo Gambardella e le rispettive strutture territoriali
RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

PREMESSO CHE:

Il mercato in cui opera Semitec è sottoposto ad una costante pressione che nasce da una competitività sempre più accentuata nel settore e che è stata oggetto di grandi criticità occupazionali dovuto anche al continuo ribasso dei listini e dei margini di attività.

In questo contesto diventa improrogabile la necessità di offrire quelle soluzioni di flessibilità gestionale richieste dai clienti, che si concretizzano sotto il profilo organizzativo tra l'altro nelle articolazioni di orario ed efficientamento di costi che siano in grado di soddisfare sia il rispetto delle condizioni contrattuali, sia di sostenibilità economica.

Solo dando delle risposte concrete in tal senso sarà possibile creare i presupposti per mantenere e consolidare il risanamento della Società ed i suoi livelli occupazionali, consentendo, tra l'altro, il reinserimento del personale direttamente adibito agli interventi manutentivi attualmente in cigs e la creazione delle condizioni per una possibile piena occupazione, anche per tramite di processi di formazione e riqualificazione sui dipendenti in CIGS, anche del restante personale.

L'applicazione degli istituti di seguito riportati debba fare specifico riferimento alle peculiari attività espletate sulle linee di attività e nei singoli territori operativi.

Si riconfermano, se non richiamati nel documento, gli accordi integrativi Emicom Service e Semitec attualmente applicati.


In ogni caso saranno oggetto di verifica le ipotesi di cessione di attività riferite ai territori, nonché eventuali ipotesi di cessione dell'intero Gruppo aziendale

Tutto ciò premesso le parti concordano che, in via sperimentale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti possano essere valutate le seguenti possibili linee di intervento:

1. ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

Presso tutte le sedi operative di Semitec verrà applicato il seguente orario di lavoro:

Impiegati amministrativi	<ul style="list-style-type: none">➤ Inizio 8,00 - 8,30 (1/2 ora di flessibilità)➤ Pausa giornaliera 13,00 - 14,00➤ Termine 17,00 -17,30 (1/2 ora di flessibilità)
Operai ed impiegati tecnici addetti stabilmente ad attività esterna di cantiere	<ul style="list-style-type: none">➤ Inizio 8,00➤ Pausa giornaliera 13,00 - 14,00➤ Termine 17,00



Tecnici addetti ad attività di magazzino	➤	Inizio 8.00 - 9.00 - 10.00 (in base alle esigenze)
	➤	Pausa giornaliera 13,00 - 14,00
	➤	Termine 17,00 - 18.00 - 19.00

Onde consentire una migliore attività operativa ed una più efficace presenza a supporto delle attività e delle esigenze di servizio dei vari clienti, per il personale con inquadramento operaio e tecnico addetto ad attività di magazzino o stabilimento ad attività di cantiere, vengono introdotti anche i seguenti turni di lavoro denominati convenzionalmente "A", "B", "C".

Turno "A" da lunedì al venerdì

Operai e impiegati tecnici	➤	Inizio 7,00
	➤	Pausa giornaliera 13,00 - 14,00
	➤	Termine 16,00

Turno "B" dal martedì al sabato

Operai e impiegati tecnici	➤	Inizio 7,00
	➤	Pausa giornaliera 13,00 - 14,00
	➤	Termine 16,00

Turno "C" da lunedì al venerdì

Operai e impiegati tecnici	➤	Inizio 13,00
	➤	Pausa giornaliera 17,00 - 18,00
	➤	Termine 22.00

Possibili diverse opzioni rispetto alla applicazione dei suddetti tre turni (A, B, C), saranno attivate a livello territoriale in considerazione del dimensionamento dell'organico presente e delle peculiarità organizzative imposte dai contratti in essere, ivi compresa una diversa articolazione delle pause mense. In ogni caso la pianificazione dei nuovi orari di lavoro deve prevedere la comunicazione al lavoratore dell'attuazione dei turni con un preavviso di 15 giorni di anticipo ed il nuovo orario deve essere applicato per un minimo di due mesi.

In fase di prima applicazione per i mesi di luglio e agosto la turnazione 2015 sarà immediatamente operativa.

Sarà cura del responsabile di filiale/coordinatori di linea comunicare tempestivamente alle rsu, anche per tramite di incontri specifici, e ai dipendenti i nastri di turnazione

2. REPERIBILITA'

Si apportano le seguenti modifiche rispetto a quanto già stabilito dalla contrattazione integrativa aziendale, in merito all'istituto della reperibilità.

Il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e quello necessario al successivo rientro presso l'abitazione del lavoratore sarà renumerato come ora di viaggio secondo quanto previsto dal vigente CCNL per un massimo di un'ora ad intervento.

Di norma gli operatori reperibili si alterneranno con una rotazione del turno di sei giorni.

Gli interventi nelle fasce di reperibilità che non consentano quanto stabilito dal vigente ccnl in materia di deroga al riposo giornaliero saranno oggetto di confronto tra le parti a livello territoriale.

(Area containing multiple handwritten signatures)

L'indennità di reperibilità è così determinata:

- euro 25,00 lordi per nr. 24 ore di reperibilità nelle giornate di sabato/domenica e festivi;
- euro 11,00 lordi per nr. 15 ore di reperibilità nelle giornate dal lunedì al venerdì.

A fronte della nuova organizzazione del lavoro, in caso di minore quantità di ore richieste, con eccezione del giorno di domenica, i medesime importi saranno direttamente proporzionati

3. TEMPO EFFETTIVO DI LAVORO

In caso di raggiungimento del primo sito di lavoro con l'utilizzo dell'automezzo commerciale (sia come primo che come secondo di squadra) direttamente da proprio domicilio si conferma la disciplina dell'accordo sindacale dell'11.01.2010.

Non sono considerate prestazioni straordinarie le attività che, pur superando l'orario normale, abbiano una durata inferiore a 30 minuti rispetto alle ore di lavoro giornaliero.

4. BANCA ORE

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario preventivamente autorizzato, l'azienda provvederà a corrispondere, nel mese successivo a quello di effettiva prestazione, il pagamento del 30% delle ore di lavoro straordinario effettuate.

L'azienda, unitamente al pagamento delle suddette ore di lavoro straordinario, corrisponderà altresì le maggiorazioni contrattualmente previste per il residuo 70% delle ore di straordinario prestate dal lavoratore. Le restanti ore, fino ad un massimo del 70%, verranno invece recuperate dal lavoratore, per tramite di periodi di riposo, entro il diciottesimo mese dalla maturazione. A tal fine, l'azienda informerà - con un preavviso non inferiore a dieci giorni - il lavoratore circa il periodo in cui dovrà usufruire dei suddetti riposi. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di proporre all'azienda la fruizione di dette ore, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative, aziendali.

Decorso il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo precedente, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate dall'azienda con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente accordo.

5. PERIODO DI VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Al fine di verificare l'efficacia di quanto sopra ipotizzato ed eventualmente intervenire con opportune modifiche, l'Accordo sui punti sopra espressi ha validità sperimentale della durata di mesi 7 a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e le parti si incontreranno nel mese di novembre per uno step di verifica.

Letto confermato e sottoscritto.

FIM CISL

FIOM CGIL

UILM UIL

RSU

SEMITEC SRL

ASSISTAL